

**DETERMINA DEL DIRETTORE GENERALE
ASUR**

N. 195/ASURDG DEL 06/03/2013

Oggetto: Accordi contrattuali con le comunità terapeutiche residenziali e semiresidenziali situate nell'Area Vasta 5 di Ascoli Piceno e San Benedetto del Tronto.

**IL DIRETTORE GENERALE
ASUR**

.....

VISTO il documento istruttorio, riportato in calce alla presente determina, dal quale si rileva la necessità di provvedere a quanto in oggetto specificato.

RITENUTO, per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono condivisi, di adottare il presente provvedimento.

VISTA l'attestazione del Dirigente del Bilancio in riferimento al bilancio annuale di previsione.

ACQUISITI i pareri favorevoli del Direttore Sanitario e del Direttore amministrativo, ciascuno per quanto di rispettiva competenza.

- D E T E R M I N A -

1. Di recepire l' accordo contrattuale con la Cooperativa "Ama – Aquilone" di Castel di Lama (AP) per la gestione delle sedi operative: "Casa Ama" di Castel di Lama (AP), c.da Collecchio n° 19, per ricoveri residenziali, accreditata per trenta posti letto, "Casa Aquilone" di Appignano del Tronto (AP), c.da Valle Orta n° 121, per ricoveri residenziali, accreditata per diciannove posti letto, "Casa Augusto Agostini" di Pagliare di Spinetoli (AP), strada vicinale Schiavoni, per ricoveri residenziali, accreditata per tredici posti letto, "Casa La Bussola" di Ascoli Piceno, via Fosso Riccione n° 7, per ricoveri residenziali, accreditata per dodici posti letto, "Aquilone" di San Benedetto del Tronto (AP), viale Pasubio n°78, per ricoveri in regime semiresidenziale, accreditata per otto posti e con l'Associazione "Dianova" di Garbagnate Milanese (MI) per la sede operativa di Montefiore dell' Aso (AP), c.da Manocchia n° 149, accreditata per 23 posti letto.

2. Di dare atto che il presente Accordo Contrattuale ha durata triennale, dal 01/01/2012 al 31/12/2014, ai sensi di quanto disposto dalla deliberazione della Giunta Regionale Marche n° 1425 del 06/08/2012 e dalla determina del Direttore Generale ASUR Marche n° 827 del 05/11/2012.
3. Di dare atto che, sulla base di quanto stabilito dalla determina del Direttore Generale ASUR n° 827 del 05/11/2012, il tetto di spesa, per l'anno 2012, per l'intera Area Vasta 5, è stabilito in Euro 2.130.758,65 per i ricoveri residenziali ed in Euro 887,94 per gli inserimenti semiresidenziali.
4. Di dare atto che la presente determina è **sottoposta a controllo regionale**, ai sensi dell'art. 4 della Legge 412/91 e dell'art. 28 della L.R. 26/96 e s.m.i.
5. Di trasmettere il presente provvedimento al Collegio Sindacale a norma dell'art. 17 della L.R. 26/96 e s.m.i.
6. Di trasmettere la presente determina al Nucleo Interno Controllo Atti.
7. Di trasmettere il presente provvedimento al Servizio Territoriale Dipendenze Patologiche di San Benedetto del Tronto, alla Cooperativa "Ama-Aquilone" di Castel di Lama (AP) ed all'Associazione "Dianova" di Garbagnate Milanese (MI), sede operativa di Montefiore dell'Aso (AP).

Il Direttore Generale ASUR
(dott. Piero Ciccarelli)

Per i pareri infrascritti:

Il Direttore Sanitario

(dott. Giorgio Caraffa)

Il Direttore Amministrativo

(dott. Alberto Carelli)

RAGIONERIA E BILANCIO:

Con deliberazione della Giunta Regionale Marche n° 1245 del 06/08/2012 e con determina del Direttore Generale ASUR Marche n° 827 del 05/11/2012 è stato fissato il budget 2012 per assistenza residenziale e semiresidenziale per soggetti tossicodipendenti e lo stesso si attesta su Euro 2.130.758,65 per interventi residenziali e su Euro 887,94 per quelli semiresidenziali, per l'intera Area Vasta 5.

Il Dirigente
(dott. Pietrino Maurizi)

La presente determina consta di n. trenta pagine di cui n. ventidue pagine di allegati che formano parte integrante della stessa.

- DOCUMENTO ISTRUTTORIO -

(DDP)

Normativa di riferimento

- ❖ D.P.R. n.309/1990 e s.m.i..
- ❖ Decreto del Ministero della Sanità del 19/02/1993 e s.m.i., concernente l'approvazione dello schema tipo di convenzione tra unità sanitarie locali ed enti, cooperative o associazioni che gestiscono strutture per la riabilitazione dei soggetti dipendenti da sostanze stupefacenti o psicotrope.
- ❖ L.R. n. 1 del 02/01/1992 sull'istituzione degli albi regionali degli enti gestori di strutture per la riabilitazione ed il reinserimento sociale di tossicodipendenti.
- ❖ L.R. n. 20/2000 sulle procedure per l'accreditamento e le relative deliberazioni regionali di attuazione della medesima legge regionale.
- ❖ Delibera di Giunta Regionale n.831/1997 sulla mobilità infra regionale;

- ❖ D.Lgs. n. 229/1999 c.d. riforma sanitaria ter, in particolare le disposizioni concernenti gli accordi contrattuali.
- ❖ D.G.R.M. n. 747 del 29/06/2004 relativa all'atto di riordino del sistema regionale dei servizi per le dipendenze patologiche.
- ❖ D.G.R.M. n. 1245 del 06/08/2012 di approvazione dello schema di Accordo quadro per il triennio 2012 – 2014 tra la Regione Marche, il Coordinamento Regionale degli enti ausiliari accreditati delle Marche e l'ASUR Marche relativo alle prestazioni residenziali e semiresidenziali erogate a persone con dipendenze patologiche.
- ❖ Determinazione del Direttore Generale ASUR n. 827 del 05/11/2012 di recepimento dello schema di Accordo quadro per il triennio 2012-2014 tra la Regione Marche, il Coordinamento regionale degli enti ausiliari accreditati delle Marche e l'ASUR Marche e determinazioni conseguenti.

Motivazione

- ❖ Considerato che le strutture “Casa Ama” di Castel di Lama (AP), “Casa Aquilone” di Appignano del Tronto”, “Casa Augusto Agostini” di Spinetoli (AP) e “Casa La Bussola” di Ascoli Piceno erano già operanti all'epoca della promulgazione della L.R. 20/2000 che disciplina gli accordi con le strutture private operanti nei settori sanitario e socio-sanitario.
- ❖ Considerato che per le strutture “Casa Ama” ex “Ama” di Castel di Lama (AP), “Casa Aquilone” ex “Aquilone” di Appignano del Tronto (AP), “Casa Augusto Agostini” ex “Augusto Agostini” di Spinetoli (AP) e “Casa La Bussola” ex “Tozzi-Condivi” di Ascoli Piceno erano già state presentate domande di autorizzazione in Regione, ai sensi dell'art.24 della L.R. 20/2000.
- ❖ Considerato che, sulla base del disposto dell'art.3 della L.R.23/02/2005 n.12: *“I termini previsti per l'adeguamento ai requisiti minimi decorrono a partire dal 31 dicembre 2005...”*.
- ❖ Considerato che la Regione Marche, con nota del 07/07/2005, prot. n° 14496/DIP 5 ASS/CMM, aveva stabilito che tutti i ricoveri dei soggetti tossicodipendenti non residenti nelle Marche gravavano sulle rispettive AA.SS.LL. di residenza, mentre i ricoveri dei soggetti residenti nelle Marche gravavano sul piano dei conti delle ex Zone Territoriali nel cui territorio sono situate le strutture operative.
- ❖ Dato atto che la determina del Direttore Generale ASUR Marche n. 827 del 05/11/2012 ha, invece, determinato che: *“Al fine di ottimizzare il controllo della spesa , nell'anno 2012 si avvieranno le procedure affinché entro la fine del 2013 gli enti accreditati possano emettere le fatture direttamente all'ASUR con riferimento al sezionale di Area Vasta dei Dipartimenti per le Dipendenze invianti”*.

- ❖ Dato atto che le rette per il ricovero di soggetti tossicodipendenti sia nelle strutture residenziali “Casa Ama” di Castel di Lama (AP), “Casa Aquilone” di Appignano del Tronto (AP), “Casa Augusto Agostini” di Spinetoli (AP), “Casa La Bussola” di Ascoli Piceno, “Dianova” di Montefiore dell’Aso (AP) sia nella struttura semiresidenziale “Aquilone” di San Benedetto del Tronto (AP) sono state stabilite dalla Regione Marche per ciascun anno di vigenza dell’accordo contrattuale con deliberazione della Giunta Regionale Marche n° 1245 del 06/08/2012, come riportate nell’accordo contrattuale allegato alla presente determina.
- ❖ Dato atto che l’applicazione dell’IVA è dovuta al fatto che l’ “Ama – Aquilone” è costituita sotto forma di cooperativa e, sulla base della normativa vigente in materia, per le prestazioni dalla stessa effettuate è applicabile l’imposta sul valore aggiunto.
- ❖ Dato atto che la “Dianova” è costituita sotto forma di Associazione e, pertanto, non è dovuto l’importo sul valore aggiunto, sulla base della normativa vigente in materia.
- ❖ Dato atto del fatto che le strutture per tossicodipendenti con cui viene stipulato l’accordo contrattuale di cui alla presente determina sono tutte state accreditate dalla Regione Marche e gli atti relativi sono in possesso del Servizio Territoriale Dipendenze Patologiche di Ascoli Piceno.
- ❖ Dato atto che gli accordi contrattuali, allegati cartacei alla presente determina, sono conformi allo schema tipo di cui al D.M. 19/02/1993 e s.m.i., nonché a quanto stabilito dalla deliberazione della Giunta Regionale Marche n. 1245 del 06/08/2012 e dalla determina del Direttore Generale ASUR ° 827 del 05/11/2012.
- ❖ Tenuto conto di quanto stabilito dalla DGRM n°1179 del 16/10/2006 ed, in particolare, dai paragrafi c), e) ed f) della stessa che dispongono che:
 - “c) le Zone Territoriali /ASUR, come previsto all’art. 117 comma 2 del DPR 309/90 e successive modificazioni, stipulano gli accordi contrattuali di cui all’art. 8 – quinquies del D.lgs. 502/92 con tutte le sedi operative che insistono nel loro territorio;”.
 - “e) l’accordo contrattuale perfeziona la procedura di accreditamento e ne deriverà la possibilità di erogazione delle prestazioni non solo ad utenti della Zona Territoriale ma anche a cittadini residenti fuori dal territorio zonale e regionale;”.
 - “f) la sottoscrizione dell’accordo non comporta la previsione di spesa a carico della Zona Territoriale che la sottoscrive in quanto la stessa è sempre a carico della Zona Territoriale o ASL di residenza dell’assistito ed i relativi oneri sono corrisposti alla condizione di fruizione della prestazione”.

- ❖ Valutate le note della Regione Marche di seguito riportate, con le quali vengono espressi i criteri in ordine al convenzionamento con le strutture per tossicodipendenti:
 - Nota dell'ASUR del 09/05/2006, prot. n°4416/RSISS con oggetto: "Liste di attesa per l'ingresso in Comunità Terapeutiche" nella quale si afferma, tra l'altro, che: *"La soddisfazione del diritto alla salute ed alla cura dei cittadini deve rimanere il riferimento principale dell'azione delle strutture sanitarie, soprattutto per le situazioni di maggiore fragilità e debolezza. Nella particolare condizione di bisogno del soggetto tossicodipendente appare evidente come, quando sussistano i requisiti dell'appropriatezza, della necessità e dell'urgenza e l'ingresso in Comunità Terapeutica risponda non ad una richiesta del singolo ma ad un percorso terapeutico individuato o condiviso dal servizio pubblico, l'ingresso debba essere garantito, nel rispetto della normativa nazionale e regionale vigente, individuando le disponibilità economiche necessarie tra le risorse messe a disposizione. In questa prospettiva si raccomanda di provvedere, per quanto di competenza, ad evitare liste di attesa improprie per l'ingresso di pazienti in Comunità Terapeutiche favorendo, per quanto possibile, la programmazione degli invii e, anche alla luce della recente istituzione dei Dipartimenti delle Dipendenze Patologiche configurati come "dipartimenti pubblici integrati", l'utilizzo delle strutture regionali convenzionate"*.
- ❖ Considerato che nelle sedi operative oggetto della presente determina sono attualmente ricoverati soggetti tossicodipendenti sia residenti nell'Area Vasta 5 che nella Regione Marche che anche nelle altre Regioni d'Italia e che gli operatori pubblici dei Servizi Tossicodipendenze usufruiscono di tali strutture per la cura delle tossicodipendenze.

Esito dell'istruttoria:

- ❖ Per tutti i motivi sopra esposti, si propone,

1. Di recepire l'accordo contrattuale con la Cooperativa "Ama – Aquilone" di Castel di Lama (AP) per la gestione delle sedi operative: "Casa Ama" di Castel di Lama (AP), c.da Collecchio n° 19, per ricoveri residenziali, accreditata per trenta posti letto, "Casa Aquilone" di Appignano del Tronto (AP), c.da Valle Orta n° 121, per ricoveri residenziali, accreditata per diciannove posti letto, "Casa Augusto Agostini" di Pagliare di Spinetoli (AP), strada vicinale Schiavoni, per ricoveri residenziali, accreditata per tredici posti letto, "Casa La Bussola" di Ascoli Piceno, via Fosso Riccione n° 7, per ricoveri residenziali, accreditata per dodici posti letto, "Aquilone" di

San Benedetto del Tronto (AP), viale Pasubio n°78, per ricoveri in regime semiresidenziale, accreditata per otto posti e con l'Associazione "Dianova" di Garbagnate Milanese (MI) per la sede operativa di Montefiore dell'Aso (AP), c.da Manocchia n° 149, accreditata per 23 posti letto.

2. Di dare atto che il presente Accordo Contrattuale ha durata triennale, dal 01/01/2012 al 31/12/2014, ai sensi di quanto disposto dalla deliberazione della Giunta Regionale Marche n° 1425 del 06/08/2012 e dalla determina del Direttore Generale ASUR Marche n° 827 del 05/11/2012.

3. Di dare atto che, sulla base di quanto statuito dalla determina del Direttore Generale ASUR n° 827 del 05/11/2012, il tetto di spesa, per l'anno 2012, per l'intera Area Vasta 5, è stabilito in Euro 2.130.758,65 per i ricoveri residenziali ed in Euro 887,94 per gli inserimenti semiresidenziali.

4. Di dare atto che la presente determina è **sottoposta a controllo regionale**, ai sensi dell'art. 4 della Legge 412/91 e dell'art. 28 della L.R. 26/96 e s.m.i.

5. Di trasmettere il presente provvedimento al Collegio Sindacale a norma dell'art. 17 della L.R. 26/96 e s.m.i.

6. Di trasmettere la presente determina al Nucleo Interno Controllo Atti.

7. Di trasmettere il presente provvedimento al Servizio Territoriale Dipendenze Patologiche di San Benedetto del Tronto, alla Cooperativa "Ama-Aquilone" di Castel di Lama (AP) ed all'Associazione "Dianova" di Garbagnate Milanese (MI), sede operativa di Montefiore dell'Aso (AP).

Il Responsabile del procedimento istruttorio

(dott.ssa Valeria Saldari)

Il Responsabile del procedimento

(dott. Marco Quercia)

- ALLEGATI -

Numero due accordi contrattuali, sottoscritti, rispettivamente, con la Cooperativa "Ama-Aquilone" di Castel di Lama (AP) e con l'Associazione "Dianova" di Garbagnate Milanese (MI), entrambi in data 15/11/2012.